

Chirurgo fantasma ...

Dopo un periodo di trasparenti garanzie per chi subiva un'indagine riappaiono all'orizzonte (dannose) indagini contro "ignoti" nei processi di responsabilità medica. A Napoli come a Roma e altre Procure sta prendendo il via una prassi assolutamente incontestabile già a suo tempo combattuta e arginata che non può essere tollerata e ripristinata perchè lesiva dei diritti della difesa. Accade che con la scusa che il novero degli indagati è ampio e non si vorrebbe danneggiare gli interessati, alcuni PM al verificarsi di un evento avverso grave come la morte di un paziente e conseguente inoltro di denuncia, sequestrino le cartelle cliniche e diano incarico ai propri consulenti tecnici (un medico legale e/o anatomopatologo e un clinico specialista della branca interessata), avvisando solo il denunciante/parte offesa dell'esame autoptico, ignorando i medici e i loro possibili avvocati, perchè il processo è "contro ignoti".

Questo tipo di conferimento d'incarico attiene ad "accertamento tecnico irripetibile" che come tale postula il diritto di chi è sottoposto ad indagine a partecipare alle operazioni tecniche a mezzo del proprio legale e consulente tecnico in contraddittorio cioè in contemporanea presenza con i fiduciari della parte offesa-denunciante. In base a questo errato modo di procedere il PM, solo al deposito della relazione scritta dei suoi consulenti identifica i nomi dei medici cui ascrivere gli addebiti e rubrica il processo da ignoti a noti, magari inviando contestualmente l'avviso di conclusione indagini, così palesando la sua determinazione a rinviare a giudizio.

Una simile prassi non è affatto a garanzia del medico, bensì totalmente lesiva dei suoi diritti, privandolo della possibilità di partecipare all'esame autoptico, far redigere una consulenza dall'esperto da lui prescelto ed una memoria dal suo avvocato di fiducia o anche presentarsi spontaneamente a chiarimento dei fatti portando circostanze a suo discarico anche dopo aver eseguito attività investigativa difensiva. Invero i medici specie i chirurghi che si occupano di un paziente sono assolutamente identificabili già alla lettura della cartella clinica, tenuto anche conto che l'iscrizione del nominativo nel registro notizie di reato è "ricognitiva" e non "costitutiva" dello status d'indagato che si assume non appena le indagini siano dirette nei confronti di un determinato e identificabile, ancorchè non identificato soggetto.

Del resto l'identificazione di possibili indagati è compito del PM, non spetta né ai suoi consulenti né alla Direzione Sanitaria di una struttura ospedaliera essendo basata la scelta su presupposti giuridici e valutazioni inerenti all'ufficio della pubblica accusa.

Invero il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che non sia decisivo il dato dell'iscrizione nel registro degli indagati dovendosi procedere con le garanzie di cui all'art. 360 cpp non solo nei confronti della persona il cui nominativo risulti già iscritto ma anche nei confronti di quella che risulti raggiunta da indizi di reità quale autore del reato alla quale in mancanza della nomina di un difensore di fiducia deve essere nominato un difensore d'ufficio in vista

dell'esecuzione dell'accertamento tecnico irripetibile.

Dunque tra i destinatari dell'avviso exs art. 360 cpp per gli accertamenti tecnici irripetibili come l'esame autoptico si devono ricomprendere i soggetti indicati nominativamente in denunce circostanziate che danno l'avvio all'indagine ma anche per successive valutazioni quando risulta che la persona indicata debba potersi difendere dall'accusa ossia ogni qualvolta vi siano elementi per la sua identificazione anche in una cartella clinica oltre che una denuncia per l'attribuzione di un fatto ad un determinato soggetto.

In altre parole ogni qualvolta sussistano elementi per l'identificazione del soggetto raggiunto da indizi di reità discende l'obbligo per il PM di dare tempestivo e opportuno avviso in caso di accertamenti tecnici irripetibili a tutti coloro che sono individuabili come presumibili autori del reato, potendosi riconoscere la sussistenza di un quadro indiziario ancorchè non grave a loro carico. In caso di accertamenti tecnici irripetibili si impone la massima tutela dei diritti di difesa per l'indagato o il soggetto raggiunto da indizi di reità.

Avv. Vania Cirese

responsabile ufficio legale ACOI